

PRESIDENTE. Metto ai voti l'approvazione di quest'elezione del collegio di Ugine.
(È approvata.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE SUL CABOTTAGGIO, CONCHiusA COLL'INGHILTERRA.

FARINA PAOLO, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sulla convenzione relativa al cabottaggio coll'Inghilterra. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1722.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SINEO. Io desidero che le materie poste all'ordine del giorno testè enunciato dal signor presidente siano regolate a norma di quanto è prescritto dal regolamento; e, siccome io non posso supporre che nè la Camera nè il suo presidente vogliano scostarsi dal regolamento, si deve dichiarare che le summentovate materie saranno poste all'ordine del giorno, se a termini del regolamento ne sarà preventivamente stata distribuita la relazione.

PRESIDENTE. È inteso che non si mette all'ordine del giorno un progetto se non ne è stata distribuita la relazione ventiquattr'ore prima. Sarebbe strano che il presidente ignorasse le disposizioni del nostro regolamento.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Rinnovamento degli uffizi — Omaggio — Congedo — Lettera del ministro della guerra sulla petizione dell'ufficiale Bertetti — Relazione sul progetto di legge sui commissari di leva — Convalidamento dell'elezione del collegio di Lanusei — Nuova relazione sull'elezione del collegio di Carmagnola, stata sospesa, e proposizione di convalidamento — Opposizione dei deputati Di Revel, Moia, Menabrea, Michelini G. B. e Sineo e parole in favore dei deputati Mazza Pietro relatore, Cadorna Carlo e Berti — L'elezione è annullata — Votazione ed approvazione dei progetti di legge: per proroga di tempo alla compagnia transatlantica; convenzioni postali coi ducati di Parma e di Modena; convenzioni coll'Inghilterra e colla Toscana per cabottaggio — Incidente sull'ordine del giorno per domani.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

(Si procede al sorteggio per rinnovamento mensile degli uffizi.) (1).

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata ed espone il seguente sunto di petizioni:

5726. 7 religiosi dei servi di Maria in Savona;

5727. 15 sacerdoti di vari comuni della diocesi d'Ivrea;

5728. 86 sacerdoti della cattedrale e città di Biella;

(1) Gli uffizi si costituirono poi nel modo seguente:

UFFICIO I. *Presidente, Demarchi — Vice-presidente, Moia — Segretario, Martelli — Commissario per le petizioni, Giovanola.*

UFFICIO II. *Presidente, Sineo — Vice-presidente, Farina Maurizio — Segretario, Mautino — Commissario per le petizioni, Sauli.*

UFFICIO III. *Presidente, Arnulfo — Vice-presidente, Salmour — Segretario, Riccardi E. — Commissario per le petizioni, Michelini G. B.*

UFFICIO IV. *Presidente, Ricci — Vice-presidente, Bottone — Segretario, Musso — Commissario per le petizioni, Buttini.*

UFFICIO V. *Presidente, Lanza — Vice-presidente, Bertini — Segretario, Marco — Commissario per le petizioni, Mazza Pietro.*

UFFICIO VI. *Presidente, Quaglia — Vice-presidente, Gallenga — Segretario, Robecchi — Commissario per le petizioni, Sommeiller.*

UFFICIO VII. *Presidente, Pallavicini Giorgio — Vice-presidente, Brunati — Segretario, Cavallini — Commissario per le petizioni, Richetta.*

5729. 6 sacerdoti della vicaria di Cossato, 19 di Cossilla, 5 di Sordevolo, 23 d'Andorno, 2 di Tolegne e 2 di Campiglia, diocesi di Biella;

5730. 180 abitanti di Biella;

5731. 82 di Finale Marina;

5732. 72 di Vische;

5733. 209 di Cuceglio;

5734. 326 di Villastellone;

5735. 31 abitanti di Cavandone, diocesi di Novara;

5736. 46 abitanti di Torino;

5737. 10 sacerdoti della diocesi di Novara;

5738. 18 abitanti di San Martino Perosa;

5739. 32 abitanti di Quincinetto;

5740. 155 abitanti di Vialfrè;

5741. 60 abitanti di Mercenasco Villate;

5742. Balbo conte Prospero, qual rappresentante di sua moglie Felicita Della Chiesa di Cinzano, investita del patronato attivo di un beneficio ecclesiastico eretto a Torre di Bairo;

Si rivolgono alla Camera con distinte petizioni per ottenere respinto il progetto di legge sulla soppressione delle corporazioni religiose.

5743. Il capitolo della cattedrale della città d'Alba fa adesione alla petizione presentata dall'episcopato del regno con-

tro il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose.

5744. Lauro Carlo, tutore dei pupilli Arnaldi, dichiara che la firma rappresentante la tipografia Arnaldi, apposta nella petizione presentata da vari tipografi di questa capitale concernente gli appalti dei lavori tipografici relativi alle strade ferrate, debbesi considerare come nulla per essere stata fatta senza veruna autorizzazione.

5745. 169 cittadini esercenti professioni, arti liberali ed industrie nella città di Carmagnola, rinnovano la domandagà inoltrata colla petizione segnata col numero 5482, per una riduzione della tassa-patenti ed aggiungono nuove osservazioni in proposito.

5746. Il Consiglio comunale di Lerici, rappresentata la condizione miserabile di quel comune, invoca provvedimenti atti ad alleggerire almeno temporariamente i pesi che gravitano sulla provincia e sul comune, e chiede venga autorizzato il medesimo a percevere nuovamente il diritto di dazio sulla macina.

5747. Lanteri Salvatore, luogotenente della guardia nazionale del comune di Sampierdarena, espone che una sentenza di sospensione di 40 giorni dal detto grado, i cui effetti avevano cessato per essere state accettate le sue dimissioni, veniva con decreto dell'intendenza di Genova richiamata in vigore, e prorogata la sospensione a 6 mesi per il fatto di essere il medesimo stato riletto allo stesso grado; l'esponente, reclamando contro la pronunziata sentenza per le cause che la provocarono e contro l'illegalità del fatto sovr'esposto, chiede che questa sua petizione sia inviata al Ministero dell'interno per quei provvedimenti di riparazione che saranno riconosciuti giusti e richiesti dalla legge.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

(I deputati Mathieu e Roberti prestano giuramento.)

Il signor ministro dell'istruzione pubblica trasmette alla Camera 200 esemplari della statistica ossia del riassunto dei redditi provenienti dai lasciti pii a favore dell'istruzione pubblica, stampati per cura del Ministero. Gli esemplari furono distribuiti a domicilio.

Do lettura alla Camera di una lettera del signor ministro della guerra concernente due petizioni che gli furono trasmesse.

« Torino, addì 29 gennaio 1855.

« Colle due petizioni numeri 5421 e 5487, che l'onorevolissimo signor presidente della Camera dei deputati ha trasmesse a questo Ministero con nota del 7 cadente mese, numero 410, il già sottotenente nel treno d'artiglieria del cessato regno d'Italia, signor Giovanni Bertetti, implora il pagamento delle lire 400 che gli furono accordate, ma non corrisposte, dal Governo italico summentovato a titolo di gratificazione di entrata in campagna nel 1812; e quindi una pensione pei servizi da esso prestati sotto il ridetto Governo, invocando a questo fine l'esempio di quanto venne da questo Ministero operato a favore del di lui commilitone Prina.

« Quanto al pagamento delle lire 400 il signor Bertetti avrebbe dovuto rivolgersi in tempo utile alla Commissione di liquidazione, siccome prescrivevano le leggi in proposito emanate, e non essendosi egli uniformato alle disposizioni

nelle medesime contenute, ed avendo le leggi stesse pronunziato in modo assoluto la caducità di tutti quei crediti che non furono proposti nel termine perentorio stabilito, la relativa domanda del signor Bertetti è ora assolutamente inammissibile.

« Quand'anche poi la medesima potesse tuttora essere presa in considerazione, egli è al Ministero delle finanze che il signor Bertetti dovrebbe rivolgersi, perocchè da quel dicastero dipende la trattazione di simili affari.

« Quanto poi alla domanda di pensione ed all'esempio in appoggio invocato del capitano Prina, è da notarsi che questi fu provveduto di pensione nel 1849 per deliberazione del Consiglio dei ministri, in considerazione delle circostanze affatto particolari che militavano a di lui favore, fra le quali vuolsi annoverare quella specialmente di essere egli stato compromesso negli avvenimenti politici del 1821, e come tale condannato nel capo, per cui, avendo dovuto esulare fino al 1848, non potè ricorrere in tempo utile alla Commissione di liquidazione per ottenere il pagamento di parecchi suoi crediti relativi ai servizi militari per lui prestati nel regno italico.

« Epperò che appunto trattavasi di provvedimento e di circostanze affatto eccezionali, fu dichiarato nel decreto di concessione della pensione che la cosa doveva essere « senza tratto di conseguenza per altri. »

« Ad ogni modo poi, quando ebbe luogo tale provvedimento a favore del capitano Prina, il concedere pensioni era ancora interamente nelle prerogative reali; ora invece tale concessione è assolutamente subordinata al disposto di apposite leggi, ed a norma di tali leggi il signor Bertetti non può per i suoi servizi misurare alcun diritto a pensione.

« Non è però che il signor Bertetti non sia meritevole di riguardi, come lo sono in generale tutti gli uffiziali dell'esercito del cessato regno italico, che come lui furono nel 1814 licenziati dal Governo austriaco; ed è appunto per ciò che questo Ministero da alcuni anni a questa parte va soccorrendolo, per quanto il consentono i fondi a tale uso destinati, con periodiche sovvenzioni.

« Così dimostrato come, mentre dall'una parte sono inammissibili le domande del signor Bertetti, questo Ministero gli usa dall'altra quei maggiori riguardi che sono possibili, il sottoscritto ne porge questo cenno al suddetto signor presidente della Camera elettiva in risposta alla mentovata di lui nota, non senza soggiungergli che, sebbene le considerazioni per cui non possono essere secondate le domande del signor Bertetti siano già state al medesimo da questo Ministero ripetutamente accennate, tuttavia coll'odierno corso di posta lo scrivente, per mezzo del comando militare di Novara, gli fa dare risposta analoga a quella nella presente nota contenuta. »

Il deputato Costa di Beauregard, obbligato ad assentarsi per una dolorosa contingenza di famiglia, chiede alla Camera un congedo di quindici giorni.

(È accordato.)

L'onorevole deputato Arrigo ha la parola.

ARRIGO. L'onorevole nostro collega il deputato Monticelli presentò una petizione che venne segnata col numero 7747, ed io pregherei la Camera di dichiararla d'urgenza.

Credo che questa domanda si presenti giusta e fondata.

Salvatore Lanteri venne, senza essere sentito, sospeso per due mesi dal grado di luogotenente in primo della milizia comunale di Sampierdarena. Data la sua dimissione, venne riletto quasi all'unanimità, ma la sospensione venne senz'altro prorogata per sei mesi.

Siccome i sei mesi scadrebbero con tutto il corrente feb-

braio, e credendosi d'altra parte il petente leso da cotesta sospensione e dalla proroga, pregherei la Camera a volere dichiarare d'urgenza questa petizione, giacchè la decisione che essa sarà per prendere, non che il Ministero, servirà di norma alla condotta che dovrà tenere Salvatore Lanteri in questa emergenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

ASPRONI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione che ha il numero 5693. La materia in essa contenuta è della più grande importanza, e reputo che sia degna dell'attenzione della Camera e dello stesso Governo, onde evitare le funeste conseguenze che possono nascere nella controversia delle foreste della Gallura.

Ricorrono i petenti perchè, finchè non si abbia il giudizio dei tribunali, nulla s'innovi; essendochè i direttori demaniali vorrebbero mettersi in possesso di fatto delle foreste che sono nel particolare dominio di privati da cento e più anni; pretesione che ha suscitato grande scontento e grande malumore.

(È decretata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola.

VALERIO. Colla petizione numero 5745 cento sessantanove cittadini, capi di bottega ed artieri padri di famiglia della città di Carmagnola, domandano che la legge dell'imposta sulle arti e professioni sia modificata in alcuni degli articoli che già vennero riconosciuti dallo stesso Ministero delle finanze siccome troppo aggravanti, e per cui è necessaria una pronta modificazione.

Lo stato di sofferenza in cui sono pur troppo presso di noi gli operai e gli industriali richiede che, se si deve dare un provvedimento, si dia il più presto possibile: onde io penso che la Camera vorrà acconsentire a che questa petizione sia realmente riferita d'urgenza.

(È decretata d'urgenza.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA SCELTA E GLI STIPENDI DEI COMMISSARI DI LEVA.

PRESIDENTE. Il deputato D'Arcais ha la parola.

D'ARCAIS, relatore. Presento alla Camera la relazione sul progetto di legge relativo ai commissari di leva. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1792.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

SANTACROCE, relatore. Il collegio di Lanusei, che fu convocato con decreto del 17 p. p. dicembre per il 14 e 15 scorso gennaio, consta di due sezioni. Gli iscritti nella prima sezione sono 259, nella seconda 200, totale 459. Alla prima votazione furono presenti e votanti nella prima sezione 117, nella seconda 59, totale 176; il cavaliere Effisio Cugia ottenne 112 voti nella prima sezione e 55 nella seconda, e così in totale 167; il signor Piroddi ebbe voti 4, cioè due per ciascuna sezione; voti dispersi in tutte e due le sezioni 5.

Nessuno avendo avuto il numero di voti richiesto dalla legge, si procedette alla seconda votazione di ballottaggio tra il cavaliere Effisio Cugia ed il signor Piroddi.

In questa votazione presero parte votanti 69, cioè 31 nella prima e 58 nella seconda sezione, di cui 31 nella prima se-

zione votarono pel cavaliere Effisio Cugia, e nella seconda 34 voti furono pel cavaliere Cugia, tre pel signor Piroddi, uno nullo.

Il cavaliere Cugia avendo ottenuto voti 65, e per conseguenza la maggioranza, venne proclamato deputato.

Tutte le operazioni dell'elezione furono regolari, nessun richiamo intervenne, e l'ufficio I ve ne propone la convalidazione.

Senonchè, dopo questa nomina a deputato, il cavaliere Effisio Cugia, capitano nell'artiglieria, fu nominato maggiore nello stesso corpo con decreto del 19 gennaio p. p.; per conseguenza, essendo promosso di grado, a tenore dell'articolo 103 della legge elettorale, l'ufficio I vi propone di convalidare l'elezione e poi dichiarare la vacanza del collegio.

PRESIDENTE. In quanto alla conferma dell'elezione, occorre il voto della Camera, ma in quanto alla dichiarazione della vacanza del collegio non occorre veruna deliberazione, perchè già rimane sottinteso che questa nomina non avrà effetto, ed in questo si provvederà a norma di legge.

Metto ai voti la conferma dell'elezione del deputato cavaliere Effisio Cugia.

(La Camera approva.)

La parola spetta al deputato Mazza Pietro per riferire nuovamente sull'elezione di Carmagnola.

MAZZA PIETRO, relatore. La Camera ricorderà come nell'ultima sua seduta siasi sospesa la votazione sopra l'elezione seguita nel collegio di Carmagnola nella persona del signor avvocato Amaretti, e ciò per viemmeggio accertare diversi fatti che ebbero luogo in occasione di questa elezione.

DI REVEL. Domando la parola.

MAZZA PIETRO, relatore. Il primo di questi fatti riguardava una protesta dell'avvocato Casalis per essere stati alcuni elettori respinti dalla votazione tra l'uno e l'altro appello, mentre all'opposto alcuni altri vi sarebbero stati ammessi. Già nella precedente tornata e l'onorevole deputato Cadorna ed io stesso facemmo riflettere come, malgrado la protesta del signor avvocato Casalis, non abbia veramente avuto luogo in quell'ufficio veruna parzialità a favore nè contro gli uni nè gli altri elettori, conciossiachè coloro che furono ammessi alla votazione, comechè fosse terminato il primo appello, vi furono ammessi quando, a suggerimento dello stesso avvocato Casalis, l'ufficio dichiarò non essere peranco chiusa la votazione e potere in conseguenza venire ammessi i petenti elettori a dare il loro voto; laddove coloro che furono respinti dal votare lo furono meritamente, poichè essi volevano dare il voto loro quando la prima votazione era stata formalmente chiusa.

Evidentemente, se costoro avessero dovuto ammettersi, bisognerebbe adunque inferirne che il presidente come l'ufficio dovessero sedere in permanenza tutto il giorno, mentre invece la legge stabilisce appositamente un secondo appello per far luogo alla votazione di coloro che non avessero avuto agio di votare alla prima.

Da ciò comprende la Camera come nessuna parzialità possa dirsi avvenuta nel collegio di Carmagnola a danno di alcuni elettori o a favore di alcuni altri; e con ciò rimane esclusa la protesta dell'avvocato Casalis.

L'altro fatto riguardava i 26 voti che furono dati nella seconda sezione del collegio di Carmagnola al conte Costa della Torre, e che non furono computati a vantaggio del conte Ignazio Costa della Torre.

La Camera parve a tal proposito preoccupata della questione di fatto, se veramente esistesse un altro conte Costa della Torre a cui avessero potuto riferirsi i 26 voti di cui si tratta.

E pertanto il presidente di questa Camera, onde ottenere gli opportuni schiarimenti su questo punto, scrisse al presidente del collegio elettorale di Carmagnola, il quale rispose colla seguente lettera, che io mi reco a debito di leggere alla Camera:

« I voti 26 dati al signor conte Costa della Torre senza indicazione di nome non si unirono agli altri voti dati al signor conte Ignazio Costa della Torre, appunto perchè risulta esservi altro conte Francesco Costa della Torre già giudice aggiunto presso il tribunale di prima cognizione in Torino sedente, come risulta dal calendario generale del 1850.

« L'essere il signor conte Francesco Costa della Torre giudice presso il tribunale già fino dal 1850, ha fatto credere con qualche fondamento che avesse oltre i 30 anni; e d'altronde persone che ne hanno particolare conoscenza assicurano avere l'età di 35 anni.

« Ho intanto l'onore, ecc. »

Come vede la Camera questo documento viene opportunamente all'appoggio della dichiarazione dell'ufficio della seconda sezione di quel collegio, con cui si disse che non si erano computati a favore del conte Costa Ignazio della Torre i voti che nel verbale di essa sezione si leggono col nome di conte Costa della Torre, per mancanza di dati sufficienti, risultando esservi altri elettori eleggibili a cui si possono egualmente applicare le qualità suddette.

Col nuovo appoggio pertanto di questo documento, e dopo aver discusso nel suo seno tutte le altre questioni che si sono intavolate nell'ultima nostra tornata, l'ufficio VI per organo mio dichiara all'unanimità di persistere nelle prese conclusioni, e prega la Camera di sanzionarle col suo voto.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Di Revel.

DI REVEL. Io sorgo ad impugnare le conclusioni dell'ufficio per la convalidazione dell'elezione di cui si tratta.

L'altro giorno io venni in appoggio ad altro oratore, che sollevò la questione di sapere se i voti 26 dati in una sezione col solo nome *conte Costa della Torre* dovessero essere attribuiti al conte Ignazio Costa della Torre.

Io invocava i precedenti di questa Camera, pei quali risultava che questa imperfezione di designazione non fosse di natura da escludere i 26 voti a favore del conte Ignazio Costa della Torre. Io mi apponeva altresì alla notorietà, la quale certo doveva aver influito nell'indicare, sotto la semplice denominazione di *conte Costa della Torre*, il conte Ignazio; e diceva che questo candidato essendosi già presentato altra volta in quel medesimo collegio, ragion voleva che gli elettori, quando indicavano genericamente il conte Costa della Torre, intendessero attribuire tal denominazione all'individuo che portava il nome di Ignazio. Io mi confermo ancora in questa opinione partendo da un'osservazione o da una voce che corse dai banchi della sinistra, presso cui io mi trovava in quel momento, e che accennava come la circostanza che il conte Ignazio Costa della Torre già si fosse presentato in questo collegio non fosse influente, in quanto che si era presentato in quasi tutti i collegi. Da questa circostanza io appunto traggio argomento che non vi era dubbio sull'identità della persona e, direi anche, della bandiera che il conte Ignazio Costa della Torre rappresentava. Le mie osservazioni non valsero a far rimandare la questione alla Commissione la quale aveva riferito intorno all'elezione, perciò io mi associi alla proposta di depositare le carte relative alla nomina nella segreteria della Camera, onde ciascuno potesse prenderne visione. Questa mattina non avendone io ivi ritrovate, pregai il signor relatore di darmene conoscenza, ed ho scorto nel verbale una circostanza la quale, a parer mio, viene a sostegno della mia

tesi, vale a dire che non solo non furono attribuiti al conte Ignazio Costa della Torre i 26 voti che portavano unicamente *conte Costa della Torre*, ma nemmeno altri 10 voti che evidentemente gli dovevano essere ascritti. Mi permettano quindi di dirlo e l'ufficio ed il presidente del medesimo (che ieri l'altro quasi si adontava perchè io aveva asserito che non si era bastevolmente studiata la questione), la circostanza or mentovata è molto grave.

CADORNA C. Domando la parola.

DI REVEL. Nel verbale della seconda sezione del collegio di Carmagnola trovansi 26 voti intitolati al conte Costa della Torre, i quali furono eliminati dall'ufficio centrale come non riferibili al conte Ignazio Costa della Torre; ma vi hanno poi 20 voti dati al medesimo e furono quelli di cui si tenne conto nel verbale; vi sono poi 6 voti dati al signor Ignazio conte Costa, v'hanno tre voti dati ad Ignazio conte della Torre, v'ha finalmente un voto dato al conte Ignazio Costa; totale 40 voti. Io da ciò adunque argomento che, quando l'ufficio escluse i 26 voti, comechè non sufficientemente indicativi del conte Ignazio Costa della Torre, e non tenne conto dei dieci voti che evidentemente gli erano attribuibili, non abbia agito con quella imparzialità con cui, spero, la Camera agirà trattandosi di questione d'elezione.

Io quindi voto perchè l'elezione sia annullata.

MAZZA PIETRO, relatore. Come osservava il deputato Di Revel, veramente nella seconda sezione del collegio di Carmagnola sarebbero stati dati al signor Ignazio conte Costa 6 voti, al signor Ignazio conte della Torre tre voti, al conte Ignazio Costa un voto, ed al barone conte della Costa Torre...

DI REVEL. Non ho tenuto conto di questo.

MAZZA PIETRO... un voto parimente; in tutto undici voti, i quali certamente non vengono compresi nel numero dei 26 annullati, che vennero dati al conte Costa della Torre. Faccio però riflettere alla Camera, che quei voti furono nell'ufficio definitivo computati fra i voti dispersi in numero di 22, comprese tutte le sezioni. Tuttavia, qualora anche ai 26 voti che furono annullati a danno del conte Ignazio Costa della Torre volessero unirsi questi voti in numero di undici, non vi sarebbero che voti 81.

DI REVEL. Sono 106 in favore del conte Ignazio Costa.

MAZZA PIETRO, relatore. Mi scusi, 81. Ad Ignazio conte Costa furono dati 6 voti, ad Ignazio conte della Torre 3 voti, al conte Ignazio Costa un voto, ed al barone conte della Costa Torre un voto; fanno 11. Ond'è che, essendo stati computati 70 voti a favore del conte Ignazio Costa della Torre, qualora pure si volessero computare gli altri undici a suo vantaggio, i voti da lui conseguiti non oltrepasserebbero in tutto il numero di 81; e quindi non sposterebbe ancora il ballottaggio che avrebbe avuto luogo fra l'avvocato Domenico Amaretti consigliere d'Appello e l'avvocato Sola; imperocchè l'avvocato Sola ebbe 84 voti, e l'avvocato Amaretti 85.

Io faccio, noti bene la Camera, io faccio la supposizione più favorevole a' miei avversari, e dico: consentasi loro per un momento che questi voti di cui si parla siano calcolati a favore del conte Ignazio Costa della Torre, tuttavia sta sempre che il ballottaggio avrebbe dovuto aver luogo fra le medesime persone tra le quali è seguito; sta sempre che, quantunque non si fossero calcolati questi 11 voti fra i dispersi, la votazione sarebbe seguita nello stesso modo tra Sola e Amaretti. Questo distrugge, a mio avviso, dalla sua base la nuova osservazione presentata dall'onorevole Di Revel.

MENABREA. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Moia.

MOIA. Gli schiarimenti dati dall'onorevole relatore, se pro-

vano la forza del suo ingegno, provano poco a favore delle sue conclusioni. Egli ha trovato 26 voti che, se fossero dichiarati validi, farebbero sì che il ballottaggio avrebbe dovuto seguire tra il conte Ignazio Costa della Torre ed il signor avvocato Amaretti, e quindi la elezione rimarrebbe nulla.

Visto questo risultato, egli tuttavia ha voluto sostenere che questi 26 voti non andavano al conte Ignazio Costa della Torre. Ve ne erano 11 altri; ma, per il loro piccol numero, rimanendo innocui, egli ha usato generosità (*Ilarità*) ed ha detto: diamoglieli per intanto, non fa nulla, e così glieli ha largamente accordati.

Io debbo osservare alla Camera che non si ritrova forse nell'ufficio elettorale tutta quella buona fede... (*Interruzioni e rumori*)

Mi permetta la Camera che mi spieghi. Nella prima relazione il presidente dice al plurale: vi sono *altri* elettori eleggibili che portano il nome di Costa Della Torre. Ora ciò non è esatto, poichè egli stesso ha dovuto confessare che non ce n'è che uno. (*Mormorio*) Mi pare che, quando si parla al plurale trattandosi di un solo, si corre rischio di sorprendere la Camera ed impedire che si facciano le indagini. Che ve ne sia un solo oltre al conte Ignazio è cosa constatata; ma è egli vero che quest'altro conte Costa Della Torre sia il figlio del conte Ignazio? Questo è quello che non è detto, e che io vorrei sapere. È desso il suo figlio?

Molte voci. Sì! sì!

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'Interno. Vi è nella lettera di cui si diede lettura l'indicazione della persona che è aggiunta al tribunale di prima cognizione fin dal 1850.

MOIA. Sta dunque che è il suo figlio, ma sta pure in fatti che il presidente dell'ufficio, il quale conosceva questa circostanza, non l'ha notata, ed avrebbe potuto parlarne.

Una voce. Non era necessario.

MOIA. Non era necessario, ma avrebbe potuto accennarlo.

L'onorevole Di Revel diceva molto bene che, appunto perchè il conte Ignazio Costa Della Torre è stato portato candidato in molti collegi, appunto perchè il suo nome, qualunque ne sia la causa, è celebre nel paese (*Ilarità*), è evidente che le schede che portano *conte Costa Della Torre* dovevano riferirsi a lui. Ed io domando a tutti i membri dell'ufficio che hanno convalidata quest'elezione, io domando al signor relatore, e loro dico: se voi aveste letto in un giornale qualunque che il conte Costa Della Torre è stato eletto deputato, vi sarebbe un solo di voi che avrebbe dubitato che fosse un altro Costa Della Torre e non il conte Ignazio? Questo prova che coloro che scrissero sul loro bollettino *conte Costa Della Torre* erano persuasi che questa indicazione era sufficiente.

Del resto, la legge non dice quali siano le indicazioni che vi debbano essere nei bollettini; essa prescrive che le persone siano sufficientemente indicate, e si riferisce con queste parole all'intelligenza di quelli che debbono giudicarne. Ora è naturale che i voti al conte Costa Della Torre non potevano essere dati ad altri che al conte Ignazio.

Ma vi è un'altra circostanza. Se il Costa Della Torre è figlio del conte Ignazio, rimane a vedere se il titolo di conte non gli sia dato solo per cortesia o se gli spetti per diritto; poichè, se si vuole interpretare la legge letteralmente per favorire quest'elezione, le si deve dare la stessa interpretazione letterale per l'opinione contraria. Ora, qualora rimanesse dubbio soltanto che al figlio del conte Ignazio Costa Della Torre la qualificazione di conte non fosse data che per

cortesia, allora dichiaro che assolutamente non si debbono ascrivere al figlio i voti che portano quella denominazione, ed invece debbono essere dati al padre.

Vi è poi ancora un'altra circostanza. La Camera si ricorda che l'onorevole deputato Pescatore aveva fatta qualche osservazione sopra quegli elettori che erano stati impediti di votare, terminato l'appello. Io ho prese informazioni presso gli elettori di Carmagnola, ed un membro dell'ufficio mi raccontò come si passò la cosa. Certamente io non posso domandare che la Camera presti testimonianza a quanto mi fu asserito, ma io ho intiera fiducia in chi me ne ha riferito, e mi espose come, appena terminato l'appello, entrarono molti elettori i quali furono ammessi a votare; che quindi passò un intervallo di pochi minuti, durante il quale non si è dichiarato chiuso l'appello, e che in quel mentre arrivarono altri elettori in numero di dodici a quindici, quando il presidente era ancora presente unitamente a tutti gli altri membri dell'ufficio, e che, ciò malgrado, non furono più ammessi a votare.

E qui giova osservare che, essendo giorno di mercato, molti poterono sacrificare qualche ora per l'esercizio del loro diritto, ma non tutta la giornata, essendo occupati pei loro affari; e questa è una circostanza gravissima. Io certamente non posso dare prova legale di quanto mi asserirono le persone che mi diedero queste informazioni; non so però se meritino intiera fede le asserzioni in contrario del presidente dell'ufficio elettorale, che non si mostrò troppo esatto quando disse che vi erano *altri* Costa Della Torre, mentre non ve ne ha che uno.

Per queste ragioni io non posso a meno che votare per l'annullamento di questa elezione.

CADORNA C. Allorquando nell'ultima seduta io mi lagnava del modo con cui l'onorevole conte di Revel aveva incominciato il suo discorso, alludendo all'ufficio di questa Camera che esaminò l'elezione del collegio elettorale di Carmagnola, ed insinuando che l'ufficio fosse mosso da ispirazioni individuali (e queste sono le frasi usate dall'onorevole conte di Revel), lo feci perchè queste frasi andavano a colpire evidentemente le intenzioni dei membri dell'ufficio stesso, e perchè ciò era contrario alle disposizioni organiche che reggono i diritti dei deputati ed a quei riguardi di convenienza ai quali l'ufficio aveva diritto.

Questa fu la ragione per cui ho creduto di muovere osservazioni (molto temperate, come era mio debito e come soglio fare) sulle cose che eransi dette dall'onorevole conte di Revel, e nelle osservazioni che feci allora debbo conseguentemente persistere perchè le credo giuste.

Io dichiaro apertamente, per quanto mi riguarda personalmente, che non mi dorrebbe che il conte Ignazio Costa Della Torre entrasse in questa Camera, e che anzi desidero che vi entri, perchè credo che coloro i quali nel paese sono portati come antesignani di un partito, è utile che soggano nella Camera. Perciò ripeto che individualmente non sono punto avverso alla nomina del signor conte Della Torre, sebbene in verità non amerei che ve ne venissero molti. (*Sì ride*)

Ma ora si tratta di giudicare un fatto compiuto, sul quale non debbono influire i nostri desiderii e le nostre tendenze. Rispetto alle due questioni che furono sollevate intorno alla validità dell'elezione del collegio di Carmagnola, io debbo persistere nell'opinione che ho manifestata nella precedente tornata.

Quanto alla prima questione io credo che l'indicazione di conte Costa Della Torre fatta nei 26 bollettini nella circostanza che risulta che vi è un altro conte Costa Della Torre,

non sia sufficiente per affermare che si possa anche solo plausibilmente decidere che si debbano piuttosto all'uno che non all'altro di questi due individui applicare.

Ci si oppone che il conte Ignazio Costa Della Torre è stato candidato altre volte a questo collegio elettorale; ma io pregherei gli onorevoli nostri oppositori di volerci indicare quale sia il collegio al quale il conte Costa Della Torre non sia stato candidato! (Risa)

Questo argomento si potrebbe addurre per un numero grandissimo di collegi; dal che vede la Camera che esso perde perciò ogni sua efficacia.

Non parlerò del sistema che richiede la stretta legalità nelle operazioni elettorali, e quella interpretazione legale che l'onorevole Moia chiamò farisaica, nel mentre stesso che sosteneva non essere legalmente applicabile al figlio del conte Ignazio Costa Della Torre il titolo di conte. Io dichiaro essere mia opinione che nelle elezioni non bisogna andare tanto pel sottile, nè ripudiare per ragioni di stretta legalità una elezione in cui, per decisivi fatti, la volontà degli elettori sia abbastanza chiara, sebbene non concorrano tutte le minori indicazioni che potrebbero spiegarla ancora più chiaramente. Io perciò non avrei veruna difficoltà di applicare al conte Ignazio Costa i 26 bollettini, ove mi paresse che realmente concorressero queste circostanze; ma pare invece a me che esse non concorrano perchè gli elettori di Carmagnola del partito del signor conte Ignazio Costa hanno potuto benissimo, essendo di codesto partito politico, dare il loro voto al conte Costa Della Torre figlio, in vece che al conte Costa padre.

Ma allorquando si tratta di questione di volontà, allorquando si tratta di applicare quel principio che gli onorevoli nostri oppositori pongono innanzi, cioè che non si debba andare sottilmente indagando la legalità, io domando come si possa sollevare la questione legale, se veramente il figlio possa chiamarsi conte, quando sappiamo essere uso nel nostro paese di dare un tal titolo al figlio primogenito vivendo il padre, e tanto più (come mi si fece osservare) dappoichè nello stesso calendario generale dello Stato in cui sono riferiti i nomi degli impiegati, il figlio del conte Costa Della Torre era indicato col titolo di conte. Io credo quindi non essere qui il caso di sollevare una tale questione legale, e per quelle ragioni, e per le altre che già ebbi l'onore di addurre, apprezzando il fatto secondo il mio interno sentire, persisto nella opinione che ho finora difesa.

Si è citato nell'ultima seduta l'esempio dell'elezione dell'onorevole nostro collega il deputato Saracco.

Osservo innanzitutto che il citare esempi a tale riguardo è sempre pericoloso, come è sempre pericoloso il citare decisioni; imperocchè gli esempi non possono essere vevoli se non vi è parità assoluta di fatti. Ora ritenga la Camera che l'onorevole Saracco era stato eletto in un collegio che egli aveva già precedentemente rappresentato; quindi tutto faceva credere che gli elettori ponendo il suo nome sul bollettino volessero indicare lui e non altri; ma questa circostanza gravissima non esiste nel caso presente, per conseguenza non calza l'esempio addotto riguardante l'onorevole Saracco.

Si è citato l'esempio dell'onorevole ministro La Marmora: ma allora non era questione di interpretare l'intenzione degli elettori; era questione di leggere alcuni bollettini e di vedere se materialmente in essi fosse scritto il nome del generale Alfonso La Marmora.

Inoltre nella elezione ora indicata non si trattava di una prima votazione, ma sibbene del ballottaggio, e siccome in

questo non possono essere compresi che i due candidati che hanno avuto maggior numero di voti nella prima votazione, egli è evidente che anche la sola indicazione di La Marmora avrebbe bastato ad indicare l'onorevole generale Alfonso La Marmora.

Da ciò scorderà la Camera che gli esempi stati citati non hanno nulla di comune col caso presente, e che non possono perciò influire sulla sua decisione.

Soggiungerò una breve osservazione intorno alla seconda questione.

Si dice che l'ufficio del collegio non ha proceduto regolarmente ammettendo alcuni voti dopo che era stato fatto il primo appello, e ricusandone altri. Non farò qui la questione se la prima votazione fosse o no stata dichiarata chiusa allorquando alcuni voti furono rifiutati e rimandati al successivo secondo appello.

Il verbale dell'ufficio attesta che i voti che sono stati ammessi lo furono prima della dichiarazione di chiusura, e che quelli rifiutati lo furono dopo la dichiarazione stessa.

Trattandosi di un fatto avvenuto innanzi all'ufficio, e risultandone dal verbale della seduta dell'ufficio stesso, non si può il medesimo impugnare salvo che con un'accusa di falso, come avviene di tutti i documenti pubblici.

Perciò per l'ufficio della Camera doveva essere verità questo fatto, il quale poi inoltre non era tampoco impugnato da alcuno di quelli che avevano votato pel conte Costa Della Torre.

Posto questo fatto, io domando se durante l'appello entrano nella sala alcuni elettori, dopo che il nome fosse già stato chiamato, si possono o no dall'ufficio ammettere a votare prima della chiusura. Credo che niuno vorrà negare a questi elettori il diritto di votare, dappoichè sono entrati nel tempo che si faceva la prima votazione, e che si trovavano presenti nel momento in cui l'operazione stessa si compieva. Dico quindi che ben fece l'ufficio ammettendo a votare coloro che intervennero a votare durante l'operazione dell'appello.

Ora procedo oltre, e dico: allorquando abbiano votato tutti coloro che entrarono durante il primo appello, il presidente deve egli o no dichiarare chiusa l'operazione della prima votazione? Secondo il mio avviso non si può dubitare che la prima operazione debba essere chiusa, perchè tra un appello e l'altro non si potrebbe pretendere che l'ufficio si mantenesse in luogo ed in istato di ricevere i voti.

Diffatti la legge prescrive un secondo appello, il quale evidentemente sarebbe inutile se dovesse rimanere aperta la votazione; perchè in tal caso avrebbe bastato il dire che, compiuta l'operazione, si terranno aperte le urne per due o tre ore per ricevere i voti di coloro che non avessero in prima votato.

Per altra parte, come già ebbi ad osservare, la legge prescrive, pel tempo che passa tra una votazione e l'altra, alcune forme unicamente per la conservazione delle urne, mentre invece la legge stessa stabilisce, pel tempo in cui si debbono ricevere i voti, delle forme diverse; e fra le altre la presenza del presidente, che deve personalmente ricevere i bollettini dai votanti, la quale presenza non è obbligatoria pel tempo che corre tra l'una e l'altra votazione. Io credo dunque che l'ufficio elettorale di Carmagnola ben fece a ricevere i voti di coloro che entrarono durante il primo appello, che ben fece a dichiarare chiusa la prima operazione allorchè questa era compiuta e che del pari operò rettamente non ammettendo i voti di coloro che erano entrati dopo la detta chiusura che allorquando venne fatto il primo appello.

Reputo poi che l'ufficio non abbia mancato punto alla

delicatezza ed alla verità affermando esservi altri che portano il nome di conte Costa Della Torre; cito un fatto che è vero. Che ve ne siano poi due, e non tre, di questo nome, poco importa; basta che ve ne sia un secondo perchè la questione debba essere decisa nel modo seguito dall'ufficio elettorale.

Per queste ragioni persisto nell'opinione che ho espressa.

DI REVEL. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola per un fatto personale.

DI REVEL. L'onorevole preopinante ha riferito alcune parole che io pronunciai nella tornata in cui si trattò la questione relativa all'elezione su cui ora si discute.

Io ho detto allora che la Commissione, a parer mio, « si è lasciata forse guidare da una ispirazione individuale, che io non voglio sicuramente criticare, ma parmi che essa non ha fatto quanto da essa poteva attendersi, ricercare cioè i precedenti di questa Camera. »

Dichiaro che io ignoro quali fossero le persone che facesero parte dell'ufficio che ha riferito su questa elezione. Conosco il relatore perchè l'ha riferita e conosco l'onorevole preopinante perchè ha dichiarato che egli era presidente di quella Commissione, e non conosco verun altro come appartenente alla medesima. Quindi, quando pure avessi avuto, quello che certamente non è da supporre, l'intenzione di riferire a prevenzioni individuali da parte dell'ufficio il giudizio portato su questa elezione, sarebbe caduta in vano la mia osservazione, poichè due soli erano i membri a me noti di detto ufficio. Perciò io respingo l'insinuazione dall'onorevole preopinante fatta, che io abbia potuto allegare alcunchè che possa portare pregiudizio all'indipendenza ed alla buona considerazione de' deputati e della Camera, e dichiaro che in questa parte non mi sento di ricevere da lui lezioni sul modo di condurmi.

MENABREA. L'onorevole monsieur Cadorna repousse les exemples dans la question dont il s'agit. Quant à moi, au contraire, je crois devoir les invoquer afin de combattre les conclusions du bureau. Je les invoquerai avec d'autant plus de confiance qu'un fait parfaitement identique a eu lieu dans la Législature actuelle lorsqu'il s'est agi de la première élection de monsieur le député Geymet.

L'honorable député Geymet avait plusieurs concurrents. Il se trouvait en concurrence avec monsieur Berti Domenico et monsieur le comte Robbio Michelangelo di Varigliè.

Dans le premier scrutin monsieur le chevalier Geymet obtint 130 voix, monsieur le professeur Berti 69 et monsieur le comte Robbio Michelangelo di Varigliè 63. De plus se trouvaient 10 bulletins portant simplement le nom de *comte Robbio*.

Comme aucun des candidats n'avait eu la majorité voulue par la loi, on procéda au ballottage; mais le bureau crut devoir écarter les dix bulletins portant *comte Robbio*, comme ne contenant pas des indications suffisantes de la personne à laquelle ils se rapportaient; et au lieu d'admettre au ballottage le comte Robbio di Varigliè et le chevalier Geymet, le bureau admit, au contraire, le professeur Berti et le chevalier Geymet.

Après le ballottage, monsieur le chevalier Geymet ayant obtenu la majorité des suffrages, son élection a été envoyée à la Chambre afin d'y être convalidée.

J'avais l'honneur d'être rapporteur du bureau dans lequel cette élection a été vérifiée. J'ai exposé en détail, à cette occasion, tous les faits qui avaient eu lieu dans cette circonstance, et la Chambre, prenant en considération que les votes attribués au comte Robbio Michelangelo di Varigliè con-

tenaient les indications suffisantes du candidat dont il s'agissait, la Chambre, dis-je, crut devoir annuler l'élection du chevalier Geymet, parce que le ballottage avait eu lieu entre lui et le professeur Berti, tandis qu'il aurait dû être fait entre le comte Robbio et le chevalier Geymet.

Mais avant d'arriver à ce résultat, ainsi que je l'exposai à la Chambre, le bureau avait pris tous les renseignements nécessaires et même par le moyen du ministre de l'intérieur, on avait fait une espèce d'enquête afin de bien s'assurer quelle personne on entendait désigner par la simple indication de *comte Robbio*.

Au lieu de s'adresser au président du bureau qui était lui-même, je ne dirai pas coupable, mais un des auteurs de l'irrégularité dont on se plaignait, qu'a fait la Commission à cette époque? Elle s'est adressée à tous les syndics des communes qui composaient le circonscription électorale; et les syndics répondirent qu'ils ne connaissaient de candidat s'appelant *comte Robbio*, que le seul *comte Michelangelo Robbio di Varigliè*, et que quoique dix bulletins ne portaient que l'indication de *comte Robbio*, on devait les considérer comme donnés au *comte Robbio di Varigliè*.

A la vérité, dans les lettres de quelques syndics, il était dit qu'il existait dans le district électoral un autre monsieur Robbio, médecin; mais que certainement les électeurs n'avaient pas voulu porter leur vote sur lui et que, par conséquent, il ne pouvait en être question dans la discussion dont il s'agissait.

A cette époque, je me souviens même que j'appuyais les conclusions du bureau sur l'exemple du député Saracco. Et quoique l'honorable Cadorna ne veuille pas invoquer cet exemple, je dois dire, cependant, que cet exemple a produit une certaine sensation sur la Chambre, puisqu'elle a voté les conclusions du bureau, c'est-à-dire le rejet de l'élection de l'honorable Geymet. En effet, je rappelais à cette époque que le député Saracco avait eu dans son élection 60 voix qui avaient été écartées comme ne portant que la simple indication de Saracco.

Or, il est notoire à tout le monde qu'alors il existait un monsieur Saracco, professeur à l'Université de Turin. Toutefois, comme notre honorable collègue était d'Acqui et il n'était pas à présumer qu'Acqui voulut nommer pour son député monsieur Saracco professeur à l'Université, la Chambre a cru devoir valider l'élection de monsieur Saracco, parce que les indications portées sur les bulletins étaient suffisantes.

Du reste, la Chambre a longuement débattu cette question et l'on a également recouru à l'interprétation de la loi électorale. Or, je ne crois pas que dans la même Session la Chambre puisse interpréter la loi électorale autrement qu'elle ne l'a fait lors de la vérification des pouvoirs.

En effet, que dit la loi électorale? Elle ne parle nullement de la manière dont les bulletins doivent être faits. L'on sait que la plupart des électeurs de la campagne sont des agriculteurs qui ne sont pas forte lettrés; ainsi, c'est moins sur l'exactitude du nom que sur l'indication suffisante du candidat établi par la notoriété publique que ces bulletins acquièrent leur véritable valeur. Car, si l'on exigeait trop de perfection dans l'écriture et les indications des bulletins déposés dans l'urne, il est évident que le droit électoral serait illusoire pour la plupart des électeurs.

La loi ne veut que les indications suffisantes, et pour que ces indications soient suffisantes, il faut que la personne soit reconnue comme candidat député par la notoriété publique; et dans les circonstances actuelles, il me semble que le comte

Ignazio Costa della Torre était évidemment le candidat connu qui était en concurrence avec l'avocat Amaretti.

Par conséquent, messieurs, d'après les précédents de la Chambre et de l'élection de l'honorable monsieur Geymet, d'après l'interprétation que la Chambre a donnée dans la Session actuelle à la loi électorale dans la partie qui a rapport à la question qui s'agit en ce moment, je crois que la Chambre ne peut, sans se mettre en opposition avec ses décisions précédentes, s'abstenir d'annuler l'élection qui vous est soumise en ce moment.

PRESIDENTE. Il deputato Cadorna ha la parola per un fatto personale.

CADORNA C. In seguito alle cose dette dall'onorevole Di Revel debbo dare alla Camera una maggiore spiegazione. Io non mi sono lagnato di che l'onorevole conte di Revel avesse criticato l'ufficio VI o le di lui intenzioni; mi sono lagnato di che abbia enunciato il pensiero che l'ufficio avesse proceduto per ispirazioni individuali. Ho detto che qui niuno può essere accusato di avere proceduto sotto ispirazioni individuali e che si deve supporre che tutti agiamo sotto l'ispirazione unica della giustizia e del bene pubblico. Questa è la sola querela che io ho fatta, ed essa risulta dal rendiconto della Camera che lo stesso onorevole conte di Revel ha letto. Io non ho inteso di dargli alcuna lezione, e male mi prenderei quest'assunto verso qualsivoglia membro di questa Camera, ma allorchando si fa un'insinuazione di questa sorta è diritto sacro di ogni deputato il respingerla, ed io nuovamente la respingo.

PRESIDENTE. Il deputato Di Revel ha la parola per un fatto personale.

DI REVEL. Io ripeterò quello che ho detto poc'anzi, cioè che non ho inteso di fare veruna allusione al modo di pensare dei membri che hanno votato in questa circostanza nell'ufficio. Io ho solamente voluto dire che avevano agito sotto un'ispirazione individuale nel senso che non avevano forse ricercato con sufficiente cura i precedenti della Camera; ed il mio discorso lo ha provato sufficientemente. Per conseguenza io respingo ancora l'insinuazione che l'onorevole preopinante vorrebbe fare.

PRESIDENTE. Il deputato Berti ha la parola.

BERTI. Io non entrero nella discussione della questione legale, ma mi restringerò semplicemente a fare alcune osservazioni intorno alle parole dell'onorevole deputato Moia, per mettere in chiaro la buona fede dell'ufficio elettorale di Carmagnola; il presidente della Camera scrisse una lettera al presidente dell'ufficio di Carmagnola: che doveva questi rispondere? Non doveva altro rispondere, a mio avviso, se non che si trovavano due conti Costa Della Torre e che per conseguenza le schede si potevano applicare od all'uno od all'altro.

Se moralmente si dovesse giudicare la cosa, si potrebbe forse dire che quelle schede si debbono attribuire al conte Ignazio Costa Della Torre, ma se pigliamo la cosa sotto l'aspetto giuridico si possono computare al conte Francesco Costa Della Torre od al conte Ignazio Della Torre o ad altra persona che porti lo stesso nome. Il presidente dell'ufficio elettorale di Carmagnola, rispondendo alla domanda fattagli dal presidente della Camera, disse che v'erano due persone aventi il nome di Costa Della Torre, e che l'ufficio credette che alcune schede non indicassero con bastante chiarezza il nome delle persone in esse designate, e che perciò non stimò di attribuire dette schede al signor conte Ignazio Costa Della Torre.

Non si può da questa lettera trarre argomento alcuno che

valga contro la buona fede del presidente dell'ufficio elettorale di Carmagnola.

La protesta poi dell'avvocato Casalis è nella narrazione dei fatti sostanzialmente d'accordo con quanto disse il presidente dell'ufficio elettorale.

L'avvocato Casalis non allegò già che fosse chiusa la votazione e che quindi si siano ancora ammesse alcune persone a votare dopo la chiusura di essa; ma disse di avere insistito presso il presidente perchè ammettesse a rendere il voto tutti gli elettori che si presentavano nell'intervallo del tempo che correva tra la prima e la seconda votazione.

Ma il presidente e la maggioranza dell'ufficio osservavano che, se si potevano senza inconveniente ammettere alla votazione quegli elettori che erano venuti appena terminato il primo appello, senza che si fosse pronunciata la chiusura della votazione, non così potevansi ammettere per tutto l'intervallo che vi è tra una votazione e l'altra.

Io domando se in questo fatto vi sia qualche cosa che sparga il menomo dubbio sulla lealtà del presidente e dei membri componenti l'ufficio elettorale di Carmagnola.

Il presidente di quest'ufficio è persona che gode di meritata reputazione, conosciuta da molti dei nostri colleghi, che tenne per qualche tempo la carica di sindaco e fu più volte onorato dei suffragi dei consiglieri comunali. Paiono pertanto a me senza fondamento le parole del deputato Moia, qualora esse tendessero (il che non credo) a mettere in dubbio la buona fede del presidente dell'ufficio elettorale di Carmagnola.

Tutta la questione adunque stava nel vedere se si dovevano attribuire al conte Ignazio Della Torre o ad un'altra persona i suffragi non abbastanza specificati. Ora se si osserva che nel portare giudizio di questa questione vi concorre tutto l'ufficio elettorale, e lo stesso avvocato Casalis, persona onorata e conosciuta dal deputato Moia e da molti dei nostri colleghi, non si oppose alla deliberazione dell'ufficio, anzi tutto l'ufficio fu unanime nel dire che queste schede non contenevano sufficiente indicazione, è chiaro che esse non si potevano giuridicamente attribuire al conte Ignazio Della Torre.

Se i principii degli onorevoli oppositori fossero veri in tutta la loro estensione non farebbe nemmeno d'uopo che si mettesse nella scheda elettorale il nome di battesimo, ma basterebbe scrivere semplicemente *conte Costa*, o *Della Torre*, perchè tutti i suffragi si dovessero a lui attribuire. Dunque come ognuno vede vi aveva benissimo luogo a dubitazione, ed i membri dell'ufficio elettorale potevano nella loro coscienza aggiudicare le schede od all'uno od all'altro dei candidati indicati.

Per conseguenza mi pare che tanto il presidente quanto tutti gli altri membri componenti l'ufficio elettorale di Carmagnola abbiano proceduto colla massima lealtà e delicatezza, e non si siano discostati dai principii della legge elettorale.

MOIA. Mi pare che il deputato Berti mi attribuisca cose che non ho detto.

Egli dice: il presidente dell'ufficio elettorale di Carmagnola, interpellato dal presidente della Camera se vi fossero altri Costa, avrebbe detto di sì; ma non è quello che ho citato; io non parlo di quella lettera, io alludevo al primo rapporto...

BERTI. (*Interrompendo*) Sì, ma quel rapporto è firmato da tutti i membri dell'ufficio...

MOIA. Due non vuol dir tutti!

BERTI. Due costituiscono il plurale.

MOIA. Altri non è sempre plurale! (*Rumori e conversazioni*)

Voci. Ai voti!

MICHELINI G. B. Si sono invocati dei casi precedenti; io non so sino a qual segno militi per lui quello che è stato invocato dall'onorevole deputato Menabrea; so bensì che ne avvenne uno chiarissimo, il quale dovrebbe, secondo me, appoggiare le conclusioni dell'ufficio; quando dal collegio di Moncalieri è stato eletto il nostro collega, il professore Pateri, fu respinto dal ballottaggio l'avvocato Lodovico Corno, unicamente perchè sopra varie schede mancava il nome battesimale di Lodovico. Ciò avvenne perchè non già nello stesso collegio, ma nella capitale ed altrove esistono altri avvocati di quel nome, ai quali si potevano applicare quei voti. Ed è da notarsi che già due o tre volte l'avvocato Lodovico Corno era stato competitore del professore Pateri, col quale era entrato in ballottaggio. Ma non si tenne conto di questa circostanza.

Osserverò ancora che e l'avvocato Lodovico Corno e molti altri elettori presentarono alla Camera una protesta onde dimostrare che il primo avrebbe dovuto entrare nel ballottaggio, ma la Camera, con conoscenza di causa, respinse questa protesta, e fu approvata l'elezione del nostro collega professore Pateri.

Io credo che questo esempio, sul quale non è necessario di fare commenti, come fece l'onorevole Menabrea su quello da lui allegato, sia così evidente da indurre la Camera ad approvare le conclusioni dell'ufficio.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

SINEO. Ho da dire poche parole. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Poichè si domanda la chiusura interrogo la Camera se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La porrò ai voti.

SINEO. Parlerò contro la chiusura. (*Ilarità*)

Ho da dire poche parole. Non abuserò della pazienza della Camera. Debbo esporre un fatto speciale.

Ho ricevuto ieri una dichiarazione coperta da molte firme, che non ho contate, ma giudico eccedano le venti, di altrettanti elettori di Carmagnola, i quali affermano che realmente la loro intenzione era di dare il loro voto al conte Ignazio Costa Della Torre, antico loro candidato. (*Oh! oh!*)

Io avrei portata questa dichiarazione alla Camera se avessi preveduto che la mia salute mi avrebbe permesso di assistere alla seduta; ma temendo di non poter venire ho rimandato questa dichiarazione a chi me l'aveva comunicata; ho ora creduto mio dovere di parlarne, non avendo veduto che altri siasi preso l'incarico di presentarla.

Ora spiegherò in due parole il mio voto che io aveva formulato in seguito alle cose dette nell'ultima seduta.

La mia convinzione è che gli elettori di Carmagnola, i quali avevano portato un conte Costa Della Torre sui loro bollettini, non avevano voluto indicare altra persona se non quella stessa che era già stata varie volte loro proposta a candidato. Io non credevo necessario discutere su questo, e la mia proposta dell'altro giorno era appunto diretta a far sì che colla lettura di quei documenti potesse a sua volta ciascun deputato farsi una convinzione, e votare con scienza di causa senza alcuna discussione.

Due parole ancora sull'esempio citato dall'onorevole Michelini della elezione dell'onorevole Pateri. È vero che la Camera decise di non doversi ammettere l'avvocato Lodovico Corno in concorrenza coll'altro candidato, perchè mancava il

suo nome di battesimo; ma il caso è ben diverso: in primo luogo vi sono parecchi Corno avvocati, e non si poteva sapere a chi tra essi si riferissero i voti dati all'avvocato Corno. Inoltre l'avvocato Lodovico Corno è certamente persona onoratissima; ma non avendo mai preso parte a candidatura politica, non era uomo che fosse più particolarmente indicato o per un motivo o per un altro agli elettori.

Lo stesso dubbio non mi pare potesse affacciarsi all'ufficio di Carmagnola. Con questo però non voglio fargli accusa di aver mancato al suo dovere. Credo bensì che abbia interpretata male la legge, abbia cioè creduto che in questo caso si dovesse procedere con rigore di forme e scrupolosa legalità, come si fa nelle questioni giuridiche dai magistrati, mentre invece vi si deve usare quella certa larghezza di apprezzamento e quel criterio più di sostanza che di forma con cui i giurati danno il loro voto. Era o non era il conte Costa Ignazio Della Torre che una parte degli elettori volevano indicare? Se, come l'onorevole Berti è persuaso anch'egli, gli elettori volevano realmente e tutti erano convinti che gli elettori volevano indicare quella persona, non la si poteva escludere dal ballottaggio.

MICHELINI G. B. Domando la parola per uno schiarimento.

Voci. Ai voti! ai voti!

MICHELINI G. B. Sarò brevissimo.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore.

MAZZA P., relatore. Vedendo che la Camera è impaziente di passare ai voti, mi limiterò a brevi osservazioni.

L'onorevole deputato Moia mosse due distinte obiezioni: la prima a proposito della protesta dell'avvocato Casalis, e disse che una persona degna di fede gli aveva riferito che veramente gli elettori i quali erano stati respinti dalla votazione non lo erano altrimenti stati dopo chiuso il primo appello, mentre quelli che furono ammessi lo furono nell'identica situazione dei primi.

Mi basterà l'osservare che, trattandosi di una questione di mero fatto, comechè voglia reputarsi la persona la quale ha riferite queste cose all'onorevole deputato Moia per degnissima di fede, tuttavia noi non possiamo anteporre l'asserito giudizio alla dichiarazione unanime dell'ufficio elettorale di Carmagnola.

Questa dichiarazione porta veramente che le persone le quali non furono ammesse a votare, non lo furono perchè formalmente si era dichiarata chiusa la prima votazione. Questa asserzione non può essere distrutta da quanto altri poté riferire all'onorevole Moia, e quindi la protesta dell'avvocato Casalis resta sempre destituita di fondamento.

Passo all'altra difficoltà che ci si mosse a proposito dei 26 voti che non vennero riferiti al conte Ignazio Costa Della Torre.

Innanzitutto il deputato Moia mise nuovamente in campo la sua teoria già spiegata nell'antecedente tornata, che cioè questa non fosse questione di stretta legalità, e che, quando altri poteva tenersi certo in coscienza che gli elettori avevano voluto indicare il conte Ignazio Costa Della Torre, in questo senso e non in un altro la Camera dovesse giudicare.

Io già lo dissi fin dal principio di questa discussione ed anche oggi ripeto che, a mio avviso, questa teoria è al tutto conforme a quanto stabilisce la legge elettorale nell'articolo 89 così concepito: « Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome e quelli che non portano sufficiente indicazione della persona eletta. »

Certamente, quando la legge dice che basta la sufficiente indicazione, non si ha a ricercare se realmente siansi posti

nella scheda tutti i titoli appartenenti alla persona in essa indicata. Purchè veramente vi sia morale certezza che tale persona era quella che gli elettori volevano nominare, bisogna concludere in questa sentenza.

Ma vi era forse nel nostro caso morale certezza che le schede di cui parla indicassero veramente il conte Ignazio Costa Della Torre, quando d'altra parte risulta, per asserzione unanime dell'ufficio e dalla lettera scrittasi dal presidente dell'ufficio del collegio di Carmagnola, esservi un altro conte Costa Della Torre, a cui quelle schede potevano del pari applicarsi?

Ci sarà una probabilità, una presunzione più o meno fondata, ma certo la morale certezza non esiste.

Si avverta poi soprattutto che in questa questione si tratta del diritto di un terzo. Vi era un'altra persona al confronto dell'avvocato Amaretti; vi era l'avvocato Sola, il quale aveva ricevuto 84 voti, e questi erano certi di certezza assoluta; laddove, se si fossero tenuti in conto anche i 26 voti dati al conte Costa Della Torre, ed aggiunti ai 70 del conte Ignazio, i voti dubbj di questo avrebbero avuto la precedenza sopra i voti certi di quello. Il diritto pertinente all'avvocato Sola di entrare in ballottaggio coll'avvocato Amaretti sarebbe stato manifestamente leso da quella ingiusta preferenza.

Si sono inoltre e dall'onorevole Menabrea e da altri oratori invocati dei precedenti. Questi riguardano specialmente le elezioni dell'onorevole La Marmora e dell'onorevole Saracco. Dirò poche parole intorno ad essi. Io credo che i precedenti invocati a proposito di quelle elezioni non calzino punto a quella del collegio di Carmagnola. Imperocchè, se si tratta dell'elezione del conte La Marmora, l'errore che cadde nelle schede portanti il suo nome fu meramente materiale. Si trattava di un apprezzamento puramente materiale, se cioè il nome di La Marmora fosse stato testualmente scritto in più o meno intelligibili caratteri. La Camera ben vede che da quello al caso di cui qui si tratta grandissima e veramente radicale è la differenza.

Ma non basta; le schede portanti alterato il nome di La Marmora vennero spedite dallo stesso ufficio elettorale alla Camera affinché questa giudicasse se veramente l'indicazione del signor La Marmora fosse o non fosse sufficiente. Laddove nella presente questione l'ufficio medesimo giudicò di cotesta cosa, e non vi fu reclamazione di sorta. Il divario che accenno è abbastanza importante, credo, per meritare l'attenzione della Camera.

Quanto a quello che si disse sull'elezione dell'avvocato Saracco, faccio notare che veramente nella seduta del 22 dicembre 1851 l'onorevole deputato Michelini riferì esservi stati elettori iscritti 544, votanti 249; l'avvocato Saracco avervi riportato 54 voti, l'avvocato Giuseppe Saracco 119, l'avvocato Colla 70 voti. Ora, unendo i 54 riportati dall'avvocato Saracco ai 119 conseguiti dall'avvocato Giuseppe Saracco, si avrebbero avuti 183 voti, cioè la metà dei votanti richiesti dalla legge per approvare la elezione.

Ma, signori, è questo un precedente che si possa precisamente invocare nel nostro caso? Io non lo credo; imperocchè, onde si possa far valere con giustizia un precedente, bisogna che tutte le circostanze del medesimo siano essenzialmente uguali a quelle del caso in discussione. Ora è un fatto e specialmente risulta dalla lettera testè letta alla Camera, esistere nel collegio stesso di Carmagnola un altro Costa Della Torre, il quale poteva essere indicato nelle schede invece dell'altro. Noti bene la Camera che in una questione come questa, nella quale si tratta di apprezzamento morale, bi-

sogna tener conto di tutti i fatti che inducono una più o meno grande probabilità.

Io dico quindi che nella provincia di Acqui non esisteva nessun altro avvocato Saracco, mentre nel caso presente risulta che nel collegio stesso di Carmagnola vi sono due persone portanti il nome di conte Costa Della Torre.

Lascio da parte la circostanza che era la seconda volta che il signor Saracco veniva eletto a deputato, e lascio anche da banda quell'altra pur notevole avvertenza che quasi in tutti i precedenti citati, si trattava di ballottaggio; dove per conseguenza sull'identità della persona di cui si tratta occorrono minori dubbj.

Quando infatti due candidati concorrono allo squittinio definitivo, sono precisamente indicate le persone fra cui il medesimo deve seguire; laddove, quando si tratta di una prima votazione, libero al tutto ed indeterminato essendo il voto degli elettori, le indicazioni della persona che si vuole eleggere debbono essere più circostanziate e precise.

Vengo finalmente ad un'ultima osservazione, la quale mi pare capitale in questa materia, e si fonda nel disposto degli articoli 89 e 90 della legge elettorale, scritti nei seguenti termini:

« Art. 89. Sono altresì nulli i bollettini che non portano sufficiente indicazione delle persone elette.

« Art. 90. L'ufficio pronunzia sopra le nullità come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni. »

Ora, in questo caso, vi sono appunto delle schede sopra cui si discusse dall'ufficio di Carmagnola se portavano o no sufficienti indicazioni della persona eletta. L'ufficio procedette ai voti sull'applicazione di quelle schede, come era il suo diritto portato dalla legge, e ne pronunciò l'annullamento. Ma ora siccome l'articolo 90 stabilisce che l'ufficio ha diritto di pronunciare sopra la nullità delle schede, salvo le reclamazioni, ed un altro articolo della stessa legge, il 73, stabilisce che, quando vi sono reclamazioni, la Camera pronunzia un giudizio definitivo, è evidente che, non essendovi state reclamazioni, nel nostro caso l'ufficio di Carmagnola ha pronunciato egli medesimo un giudizio senz'appello possibile a tenore di legge.

Chi pretendesse il contrario, verrebbe a stabilire questo assurdo che cioè le parole dell'articolo 90, *salve le reclamazioni*, sono perfettamente inutili.

Se la Camera potesse sempre riformare i giudizi intervenuti negli uffici elettorali, l'articolo 90 con le citate parole non avrebbe espressamente limitati i giudizi della Camera in questo proposito al caso di presentati richiami.

Che cosa vuol dire questa limitazione? Vuol dire che, quando l'ufficio elettorale, in questioni di fatto, in questioni di sua intiera competenza, come è la presente, porta un giudizio, questo giudizio è veramente irreformabile secondo la legge.

Per queste ragioni, io nuovamente prego la Camera a confermare col suo voto la deliberazione dell'ufficio di Carmagnola, a cui si conforma quella dell'ufficio VI che ebbero l'onore di sostenere.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo stato proposto l'annullamento dell'elezione, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

**APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: 1° PRO-
ROGA DI TERMINI ALLA COMPAGNIA TRANS-
ATLANTICA; 2° CONVENZIONE POSTALE COL DU-
CATO DI PARMA; 3° CONVENZIONE POSTALE COL
DUCATO DI MODENA.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per la prorogazione di termine assegnato alla compagnia transatlantica per l'adempimento di obbligazioni assunte. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1825.)

La discussione generale è aperta.

(Nessuno chiedendo la parola, è posto ai voti il seguente articolo unico della legge, il quale viene approvato senza discussione:)

« I termini che nell'articolo 15 della convenzione approvata con legge dell'11 luglio 1853 vennero assegnati alla compagnia transatlantica per adempiere le obbligazioni da essa assunte in esso articolo, ed i quali scadrebbero, quello per mettere in costruzione sette bastimenti, con tutto il 10 gennaio 1855, e quello per attivare il convenuto corso di viaggi fra Genova e le due Americhe, con tutto il 10 gennaio 1856, sono prorogati d'un anno. »

Si passa alla votazione della legge per squittinio segreto.

Risultamento della votazione :

Presenti e votanti	134
Maggioranza	68
Voti favorevoli	102
Voti contrari	32

(La Camera approva.)

L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge riflettente la convenzione postale col ducato di Parma. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1824.)

Ne darò lettura :

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale conclusa fra il regno sardo ed il ducato di Parma, e firmata in Torino il 15 ed a Parma il 19 dell'andante gennaio. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, pongo l'articolo ai voti.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione :

Presenti e votanti	105
Maggioranza	53
Voti favorevoli	102
Voti contrari	3

(La Camera approva.)

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo alla convenzione postale tra il regno sardo ed il ducato di Modena. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1816.)

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, metto ai voti l'articolo unico di questo progetto, così concepito:

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale conclusa tra il regno sardo ed il ducato di Modena, e firmata in Torino il 7 dicembre 1854 ed in Modena il 18 dicembre stesso anno. »

(La Camera approva.)

Si passerà allo squittinio segreto sulla legge.

Risultamento della votazione :

Presenti	104
Votanti	99
Maggioranza	50
Voti favorevoli	94
Voti contrari	5
Si astenero	5

(La Camera approva.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA
LIBERTÀ DI CABOTTAGGIO COLL'INGHILTERRA E
COLLA TOSCANA.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo alla convenzione sulla libertà di cabottaggio colla Gran Bretagna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1721.)

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

FARINA P., relatore. Faccio osservare al signor presidente che per l'articolo 2, d'intelligenza col Ministero, si è concertata una redazione più chiara.

PRESIDENTE. Comincerò per porre ai voti l'articolo 1 così scritto :

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione addizionale al trattato del 27 febbraio 1851, conclusa in Torino il 9 agosto 1854 con S. M. la regina del regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, relativa al commercio di costa o cabottaggio. »

(È approvato.)

« Art. 2. Sono aboliti i diritti di consolato che avrebbero dovuto percepirsi dagli agenti dello Stato, in forza del disposto dell'articolo 16 del regolamento annesso alle regie patenti 12 gennaio 1825, per gli approdi dipendenti dal detto commercio di costa o cabottaggio negli scali inglesi o di altre nazioni.

« I diritti di vice-consolato, dovuti dipendentemente dal disposto dell'articolo 6 del regolamento sopra indicato, sono determinati per l'avvenire nel modo che segue :

« Per i bastimenti al disotto e sino a venti tonnellate si pagherà il diritto fisso di 50 centesimi.

« Per le navi di portata maggiore verrà percepito il diritto proporzionale di cinque centesimi per ogni tonnellata eccedente le 20. »

La parola spetta al deputato Farina Paolo.

FARINA P., relatore. Onde rendere più chiara la disposizione del secondo alinea di questo articolo, si sarebbe dalla Commissione, d'accordo col Ministero, stabilito di modificarla nel modo seguente, cioè, dopo le parole *o di altre nazioni*, l'alinea secondo comincierebbe così :

« Nell'esercizio del detto commercio non sarà dovuto in ciaschedun porto d'approdo che un solo diritto da pagarsi ai consoli od in loro difetto ai vice-consoli, regolato nel modo che segue. »

Resterebbero poi i due alinea seguenti come sono stampati.

Questo emendamento tende a togliere il dubbio se, dove esistono consolati si dovesse ancora pagare il gravissimo antico diritto di consolato il quale, stante la frequenza degli

approdi rendeva il commercio di cabotaggio assolutamente impossibile, perchè in alcuni porti per un bastimento di 2000 tonnellate si sarebbero dovuti pagare, quando 150 e quando 170 lire; vede dunque la Camera che un bastimento che fa il cabotaggio, e si calcola approdare in media due o tre volte la settimana, se deve pagare 300 o 400 lire per settimana, non può sostenere questo commercio. Per questo si è sostituito all'articolo 2 quello di cui ho avuto l'onore di dar lettura alla Camera.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo 2 nei termini testè letti dall'onorevole relatore.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione :

Presenti e votanti	117
Maggioranza	59
Voti favorevoli	99
Voti contrari	8

(La Camera adotta.)

L'ordine del giorno porta in ultimo la discussione del progetto di legge per la convenzione sulla libertà di cabotaggio colla Toscana. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1723.)

Darò lettura del progetto di legge:

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla convenzione addizionale del trattato di commercio e navigazione del 24 settembre 1849, conclusa a Firenze il 19 dicembre 1854 con S. A. I. R. il granduca di Toscana. »

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione dell'articolo.

Non essendovi opposizione, lo metto ai voti.

(È approvato.)

Si procede allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione :

Presenti e votanti	111
Maggioranza	56
Voti favorevoli	107
Voti contrari	4

(La Camera approva.)

L'ordine del giorno per la tornata di domani porterebbe la discussione del trattato d'alleanza colla Francia e coll'Inghilterra; ma la relazione non ha ancora potuto essere presentata, nè sarà stampata e distribuita che nella tornata di domani, a quanto mi disse la Commissione.

Verrebbe in seguito all'ordine del giorno il progetto di legge per la soppressione di comunità religiose; ma mi pare che sarebbe inconveniente riprendere questa gravissima discussione, e poi interromperla dopo una sola seduta. Proponerei quindi alla Camera di riprendere la discussione di una legge che rimase posposta e che si potrà votare probabilmente in una sola seduta, e sarebbe quella relativa ai marchi o segni distintivi dell'industria e commercio; e dopo, avanzandovi tempo, potrebbero venire relazioni di petizioni.

LANZA. Il relatore della Commissione incaricata di esaminare la convenzione militare e finanziaria relativamente all'adesione fatta dal Governo sardo al trattato di alleanza anglo-francese, deve dichiarare che la relazione fu letta fino da ieri sera alla Commissione, ma che non si potè presentare questa mattina, perchè si stimò opportuno di dovere ancora invitare una volta il ministro della guerra a recarsi nel seno della Commissione stessa, a fine di fornire alcune spiegazioni ad un membro di questa, il quale dichiarò che non si credeva bastevolmente illuminato nella parte finanziaria e pensava richiedersi a tale riguardo una somma maggiore di quella accennata dal Ministero.

Per tali motivi fu d'uopo sospendere la presentazione della relazione fino a domani.

PRESIDENTE. Io non ho inteso sicuramente di muovere alcun rimprovero di ritardo al signor relatore od alla Commissione.

Se non si fanno opposizioni, s'intenderà dunque così fissato l'ordine del giorno per domani.

La seduta è levata alle ore 4.